



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 7097/11

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 6

21/05/2012

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAURO	ALFONSO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TAGLIENTI	CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COLAIUDA	SERAFINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

163/6/12

PRONUNCIATA IL:

21/05/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/06/12

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7097/11
depositato il 28/10/2011
- avverso la sentenza n° 407/47/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

difeso da:

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI

terzi chiamati in causa:

EQUITALIA SUD SPA
00100 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO IVA-ALTRO

Con ricorso in appello notificato il 19 ottobre 2011 e depositato presso la Commissione tributaria Provinciale e presso la Commissione tributaria regionale il 28 successivo la società [REDACTED] ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n.407/47/2010, depositata il giorno 20 luglio 2010 che ha respinto il suo ricorso avverso cartella di pagamento per IVA IRPEG ILOR anno 2004

Il Giudice di primo grado ha infatti ritenuto adeguatamente motivata la richiesta erariale, in relazione sia a somme derivanti da condono ex l.n.289/02, che a quelle dovute a seguito di cartella automatizzata ex art. 36 bis DPR 600/73; da tali somme dovranno essere detratte quelle che la società riuscirà a dimostrare di aver già pagato. La sentenza ha altresì respinto la richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incolpevolezza del mancato pagamento nei termini.

Premesso che l'importo totale richiesto ammonta ad € 7.785.725,73 (inclusi gli aggi di riscossione) e che l'Amministrazione ha provveduto per uno sgravio di € 5.539,67, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi :

- 1) sulla disapplicazione delle sanzioni per difetto di colpevolezza: la sentenza motiva la rciezione della domanda in maniera generica e parziale; le ragione dei mancati e tardivi pagamenti sono da ricondurre ai cronici e persistenti ritardi degli enti pubblici committenti (regione [REDACTED]) nel pagamento dei corrispettivi dovuti alla società e nella refusione delle spese anticipate (per circa 20 milioni di euro) per l'attività di depurazione e smaltimento acque reflue, servizio pubblico essenziale che non può essere interrotto. Cita al riguardo precedenti giurisprudenziali che escludono la colpa in casi analoghi; ritiene in particolare applicabile l'art. 6 c.5 della legge n. 472/97 riguardante la "forza maggiore";
- 2) mancata indicazione, nella cartella, del soggetto legittimato passivo, titolare della funzione di riscossione: tale censura non è stata esaminata in primo grado, e viene qui riproposta: la cartella non indica né l'Agenzia delle Entrate né Equitalia, pertanto l'atto è da considerare nullo;
- 3) Nullità per carenza assoluta di motivazione e per errore nella quantificazione degli importi: in particolare la motivazione è necessaria per gli accertamenti ex art. 36 bis cit, in quanto trattasi appunto di accertamento; anche gli errori di quantificazione appaiono inspiegabili per quanto riguarda in particolare il condono; si chiede la riduzione di € 15.424,82.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle entrate contesta in primo luogo la disapplicazione delle sanzioni, in quanto la società non ha operato gli accantonamenti in bilancio per le imposte; le difficoltà momentanee non sono causa di forza maggiore e rientrano nel rischio d'impresa.

L'agente della riscossione era noto: per la provincia di [redacted] si trattava di Equitalia Polis s.p.a. che agiva investita di pieni e legittimi poteri.

La liquidazione ex art. 36 bis cit deriva automaticamente dal mancato versamento di somme che risultano dovute dalla dichiarazione stessa del contribuente; la cartella è stata formata in base al D.M. 14.7.1992 e contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa. Parte appellante ha comunque ben compreso le ragioni dell'imposizione fiscale.

Circa la quantificazione le somme non versate per beneficiare delle disposizioni agevolative, se rilevate in via automatica, vanno recuperate con applicazione di una maggiorazione del 30%; si applicano comunque gli interessi da ritardo.

Con memoria replica la società contribuente, ed insiste sulla carenza del requisito della colpevolezza, necessario per l'applicazione delle sanzioni e per la sussistenza dell'esimente della forza maggiore; cita ulteriori precedenti giurisprudenziali favorevoli a detta tesi.

Alla pubblica udienza del giorno 21 maggio 2012 i difensori delle parti hanno ribadito tesi e ragioni, soffermandosi in particolare sulla questione delle sanzioni; quindi la causa è stata spedita in decisione.

DIRITTO

Con l'appello in epigrafe un gruppo societario impugna la decisione di primo grado che ha respinto il suo ricorso avverso cartella esattoriale per IVA, IRPEG ed ILOR anno 2004

L'appello è in parte fondato ed entro i limiti di seguito indicati deve essere accolto.

1-La prima e più rilevante questione che si pone è quella dell'applicazione delle sanzioni per ritardato od omesso versamento di imposte.

Parte contribuente non contesta in linea di principio, e salvo quanto di seguito si dirà, la sussistenza di un suo debito erariale, sia in relazione al condono ex legge n.289/02, sia in relazione a somme rivenienti dal controllo automatico della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis del DPR n. 600/73.

Contesta tuttavia che su tali importi debbano anche calcolarsi le sanzioni per omesso o tardivo versamento, in quanto tale comportamento è stato reso insuperabile dalla

9

mancata o assai tardiva riscossione di crediti del gruppo nei confronti di una pubblica amministrazione (la Regione Campania) per la quale svolgeva un servizio di pubblica utilità che non poteva essere interrotto, quale la depurazione e lo smaltimento di acque reflue.

Il Collegio ritiene fondato tale rilievo.

In primo luogo il Collegio disattende le controdeduzioni dell'Agenzia circa il mancato accantonamento in bilancio di somme adeguate al pagamento delle imposte ed in ordine al rischio d'impresa ed all'irrelevanza di situazioni di momentanea difficoltà.

Infatti gli accantonamenti si possono effettuare su somme riscosse, mentre nella fattispecie non è contestato tra le parti che il gruppo ricorrente non ha riscosso per lungo tempo ingenti somme dovute dalla Regione [REDACTED] (circa 20 milioni di euro); inoltre la situazione di difficoltà non può dirsi nella fattispecie momentanea se è vero, in quanto non contestato, che essa si è protratta (e si protrae) per diversi anni; anche il normale rischio d'impresa non può essere qui invocato sia per la rilevanza degli importi e la durata degli inadempimenti, sia soprattutto perché il contribuente faceva affidamento sul corretto e tempestivo adempimento degli impegni da parte di una Pubblica Amministrazione.

Nella fattispecie si deve fare riferimento al principio stabilito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 il quale pone a presupposto della sanzione amministrativa la colpevolezza del comportamento; e che l'indagine su questo requisito debba essere caso per caso svolta dal Giudice tributario è stato affermato dalla Corte di Cassazione (sez. civ V n. 4234/2006).

Orbene su analoga fattispecie riguardante sempre il gruppo ricorrente si è pronunciata la giurisprudenza di merito che ha riconosciuto le buone ragioni del contribuente con ampia ed articolata motivazione (Comm trib prov Roma n.528/38/10; Comm trib reg. di Roma n.327/29/11); il principio è stato seguito dallo stesso organo giurisdizionale di primo grado anche con le sentenze n.524/07/10 e n. 525/07/10.

Il Collegio, in conclusione sul punto, ritiene che in base ai dati contabili esposti dalla parte contribuente, e non contestati dall'Amministrazione finanziaria, ed in relazione alla affidamento sui pagamenti che avrebbe dovuto dare il rapporto contrattuale con una pubblica amministrazione, non può ravvisarsi un comportamento colpevole del contribuente messo in seria e permanente difficoltà per il pagamento delle imposte dal comportamento gravemente inadempiente della Pubblica Amministrazione. A ciò si aggiunga che, data la natura di servizio pubblico dell'attività svolta dall'appellante,

9

assai difficilmente avrebbe potuto risolvere il contratto ed interrompere il servizio stesso (depurazione e smaltimento acque reflue nella provincia di Napoli).

2-La seconda censura riguarda la mancata indicazione nella cartella del soggetto legittimato passivo titolare della funzione riscossiva.

La censura è infondata in quanto dalla cartella si evince chiaramente che il soggetto della riscossione è organo di Equitalia, ed in particolare Equitalia Polis , notoriamente allora agente della riscossione per la provincia di [REDACTED]

3-Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di motivazione della cartella per quanto riguarda le somme derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis DPR 600/73; nonché l'erroneità della quantificazione di alcuni importi rivenienti dal condono.

Entrambe le censure sono infondate.

E' noto il principio giurisprudenziale che esclude l'obbligo di motivazione quando l'accertamento sia una automatica conseguenza della dichiarazione dei redditi: le somme possono iscriversi a ruolo senza ulteriori passaggi (cfr da ultimo Cass. Civ sez. VI 3 aprile 2012 n. 5318); la cartella peraltro contiene una lunga e precisa elencazioni delle voci d'imposta, che il contribuente non ha avuto difficoltà a riconoscere.

Gli importi liquidati in relazione al condono non sono affetti dagli errori evidenziati nell'appello in quanto le differenze (minime) riscontrate sono dovute alla maggiorazione per interessi.

Considerata la fattispecie, e la parziale reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


La Commissione tributaria regionale di Roma, sezione sesta, in parziale accoglimento dell'appello dichiara non dovute le sanzioni applicate .

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2012.

IL RELATORE

(Dott. Carlo Taglienti)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alfonso Lauro)

